

# L'assegno di divorzio: indicazioni per il giudizio di merito

**Autore:** Redazione

**In:** Diritto civile e commerciale

Con la **sentenza n. 18287 dell'11 luglio scorso**, le Sezioni Unite hanno cassato con rinvio la decisione della Corte di Appello di Bologna, la quale aveva esonerato l'ex marito dal versamento dell'assegno divorzile in applicazione dei principi espressi dalla prima sezione nella **sentenza 11504 del 2017** (la ex moglie era stata ritenuta economicamente autosufficiente), sul rilievo che la Corte di Appello aveva omesso di verificare **se l'attribuzione dell'assegno potesse essere giustificata in funzione "perequativo-compensativa"**.

La Corte ha enunciato il principio di diritto per cui: "Ai sensi della L. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, **il riconoscimento dell'assegno di divorzio**, cui deve attribuirsi una **funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa**, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".

## I criteri che devono essere adottati per il giudizio di merito

Le letture della sentenza delle Sezioni Unite chiama ad interrogarsi su quali indicazioni possano essere ricavate per il giudizio di merito.

Il problema interpretativo posto dal comma 6 dell'art.5 della **legge di divorzio**, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, riguarda il significato da attribuire al termine "**adeguati**", in riferimento ai mezzi di cui il richiedente dell'assegno deve essere privo, e, in secondo luogo, gli elementi dei quali il giudice deve tener conto.

La Corte afferma, prima, che "l'art. 5 comma 6°, attribuisce all'assegno **funzione assistenziale**, riconoscendo al coniuge il diritto all'assegno quando non ha mezzi adeguati", poi che, "il parametro dell'adeguatezza contiene in sé una funzione equilibratrice e non solo assistenziale", poi ancora che "la

funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto **perequativo-compensativo** che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del **principio di solidarietà** e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare ...", poi, ancora di "elemento contributivo-compensativo [che] si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale" e, infine, nel formulare il principio di diritto, nuovamente di "**funzione assistenziale ed al pari compensativa e perequativa**".

Il fondamento di questa preminenza delle funzioni perequativa e compensativa è individuato nei principi di solidarietà -intesa come solidarietà nelle scelte di vita e quindi anche come **autoresponsabilità e libertà nel compimento** di tali scelte che si riflettono poi nella situazione economica propria e dell'altra parte al momento della crisi della relazione coniugale-, e di pari dignità, radicati negli **artt. 2, 3 e 29 della Costituzione**.

## **Funzione perequativa e funzione compensativa**

La **funzione perequativa e funzione compensativa** vengono spesso considerate come un tutt'uno, benchè le due debbano essere distinte. Difatti, la **prima** si correla all'esigenza di attribuire alla parte un **assegno proporzionato** al contributo da essa dato alla formazione del patrimonio comune e alla formazione della ricchezza dell'altro coniuge; mentre la **seconda** si correla, per un verso, alle **occasioni professionali e di guadagno perse o non interamente sfruttate dall'avente diritto all'assegno**, a causa dell'assunzione di un determinato ruolo endofamiliare e, per altro verso, alla possibilità di recuperare il pregiudizio professionale.

**Potrebbe interessarti anche:" L'assegno di divorzio, alla luce della sentenza SS.UU. n. 18287/2018"**

**Volume consigliato**

<https://www.diritto.it/lassegno-di-divorzio-indicazioni-per-il-giudizio-di-merito/>